

Circolare n. 2/2010

E-mail

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi


Prot. P-871/III.01

LORO SEDI

Data 15 febbraio 2010

Oggetto: Infermieri psichiatrici e
iscrizione all'albo

Federazione Nazionale Collegi IPASVI



00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Ufficio di Bruxelles
70 Coudenberg
B-1000 Bruxelles

Pervengono a questa Federazione quesiti da parte di Collegi provinciali in merito all'iscrizione all'albo di infermieri psichiatrici in quanto alcune Aziende sanitarie, adeguandosi correttamente alla normativa vigente che richiede l'obbligo di iscrizione all'albo agli infermieri per l'esercizio della relativa professione, hanno richiesto il requisito dell'iscrizione anche agli richiamati infermieri psichiatrici.

L'argomento è stato più volte trattato ma si ritiene utile fare presente quanto segue.

L'articolo 4 del DPR 5/4/1950 n. 221 letteralmente dispone:

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

omissis

f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

L'art. 4 della L. 26/2/1999 n. 42 relativa alle *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* al comma 1 così recita:

Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Il successivo decreto 27 luglio 2000 sulla *Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base* così dispone:

art. 1. *I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.*

<i>Sez. A - diploma universitario</i>	<i>Sez. B - titoli equipollenti</i>
<i>Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità</i>	<i>Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330</i>
	<i>Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162</i>
	<i>D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341</i>

Art. 2. *L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

In via preliminare dobbiamo precisare che la vecchia legge sui manicomi consentiva al Direttore sanitario la preparazione nello stesso ambito ospedaliero degli infermieri. Da questa legittimazione normativa sono nati infermieri psichiatrici con distinta formazione. Infatti vi erano in quel contesto degli assistenti ai malati di mente, che impropriamente furono comparati agli infermieri generici, i quali venivano formati con un corso breve di 6 mesi. A fronte di questi vi erano i veri infermieri psichiatrici, i quali seguivano un corso di 2 anni di formazione.

A questa distinzione si è uniformato il DPR 20/12/1979 n. 761, il quale, all'Allegato n.2 nel determinare la equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali del personale proveniente dagli ospedali, dagli enti locali, dalle regioni, dal parastato e dallo stato, ha riportato i possessori della semplice licenza semestrale tra gli operatori professionali di seconda categoria, e cioè gli infermieri generici, mentre gli infermieri psichiatrici in possesso di titolo dopo di 2 anni di scuola sono stati riportati tra gli operatori professionali di prima categoria e cioè equiparati all'infermiere professionale. **Tale equiparazione disposta dal citato Allegato 2 del DPR 761/79 aveva validità solo ai fini retributivi, non sussistendo alcuna norma che dichiarasse l'equiparazione di tale titolo a quello dell'infermiere professionale.**

La deduzione viene fatta in modo logico pur se la stessa non è espressamente dettata in una norma. Gli elementi di logicità si rinvergono nel fatto che il corso biennale di formazione dell'infermiere psichiatrico si limitava all'assistenza specializzata in psichiatria, alcuna relazione essa avendo con la medicina generale, la geriatria, la chirurgia, eccetera. La conferma di quanto è data dall'intervento temporaneamente immediato della citata legge 3/6/80 n. 243, sulla *Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici* la quale subito dopo del DPR 761/79 veniva a sopprimere la figura dell'infermiere psichiatrico, senza alcuna distinzione, in tal modo espressamente dichiarando che tale figura doveva essere portata ad esaurimento.

L'infermiere psichiatrico, come l'infermiere generico, non svolge una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del codice civile e di conseguenza non è tenuto all'iscrizione ad un albo a differenza dell'infermiere che, in base alla legge 42/1999 svolge una "Professione sanitaria" non ausiliaria e il suo campo di attività e responsabilità è determinato dal contenuto del decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale (DM 739/94) dagli ordinamenti didattici del corso universitario nonché dal codice deontologico.

Il su riportato DM 27/7/2000 relativo all'*Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base* non ha riconosciuto alcuna equipollenza del titolo di infermiere generico o psichiatrico a quello di infermiere professionale.


Da quanto sopra illustrato si deduce chiaramente che coloro che sono in possesso di un titolo di infermiere psichiatrico (e infermiere generico) **non sono in possesso** del requisito fondamentale per iscriversi all'albo degli infermieri ai sensi dell'art. 4 del DPR 221/50.

Al fine di evitare situazioni di disagio sarebbe auspicabile che i Collegi, eventualmente coinvolti, informassero le Aziende di quanto sopra riportato anche per dare una corretta informazione e non creare aspettative in figure che non sono infermieristiche.

Cordiali saluti.

La presidente

Annalisa Silvestro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annalisa Silvestro', with a stylized flourish at the end.